

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO

VIA TRE NOVEMBRE, 11 00010 GALLICANO NEL LAZIO (ROMA)
C.F. 93008540580 – CODICE UNIVOCO: UFYPGR TEL. 0687807730

Sito internet: www.icgallicano.edu.it - PEO: rmic8ab006@istruzione.it; PEC: rmic8ab006@pec.istruzione.it

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE anno scolastico 2023/2024

(delibera n.259 del Collegio dei docenti del 17 maggio 2024)

L'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione dell'a.s. 2023/24 si svolge secondo quanto previsto dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante *“Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”* e dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 741 e n. 742 del 3 ottobre 2017. Nel 2023/2024 l'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione sarà configurato secondo le citate disposizioni normative, come di seguito riportato.

1. Tempistica e sintesi adempimenti

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2024.

2. Scrutinio finale: ammissione, attribuzione voto e certificazione competenze

Requisiti di ammissione

In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe procede all'ammissione all'esame di Stato a.s. 2023/24 degli alunni che siano in possesso dei requisiti di seguito riportati:

- a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti.
- b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.
- c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.

Voto di ammissione

Una volta accertato il possesso dei requisiti di ammissione all'esame, il consiglio di classe procede per ciascun allievo alla relativa delibera e attribuzione del voto di ammissione in decimi secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, del Dlgs 62/2017.

Da evidenziare che non è previsto che gli alunni, ai fini dell'ammissione, abbiano la sufficienza in tutte le discipline (come del resto già disposto dal DM n. 741/2017), ragion per cui i consigli di classe possono procedere all'ammissione di un alunno che presenti un'insufficienza in una o più discipline, secondo i criteri deliberati dal collegio docenti e inseriti nel PTOF.

Il voto di ammissione è il risultato dei seguenti criteri:

1. Il peso percentuale del percorso scolastico triennale compiuto dall'alunna o dall'alunno già calcolato dal Registro Elettronico Axios secondo quanto riportato:
 - I anno 25%
 - II anno 25%
 - III anno 50 %
2. L'espressione in decimi del voto senza l'utilizzo di frazioni decimali, secondo i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF.
3. Il calcolo della media ponderata, per gli allievi trasferiti presso la nostra scuola in un anno scolastico successivo al primo (per i quali non si possano conoscere le valutazioni pregresse) viene ristretto agli anni scolastici scrutinati presso la nostra scuola, secondo la seguente proporzione:
 - a) Alunni che si sono trasferiti nel corso del secondo anno, la media ponderata comprende:

- La media REALE dei voti del secondo anno 20%
 - La media REALE dei voti del terzo anno 80%
- b) Alunni che si sono trasferiti nel corso del terzo anno, la media ponderata comprende:
- La media REALE dei voti del terzo anno 100%

Non ammissione all'esame

L'ordinanza ministeriale, come il DM n. 741/2017, prevede la possibilità che il consiglio di classe deliberi la non ammissione dell'alunno all'esame.

Pur in presenza dei sopra riportati requisiti di ammissione, dunque, i consigli di classe possono deliberare la non ammissione all'esame di Stato di un alunno. La non ammissione va adeguatamente motivata.

I criteri di non ammissione, in caso di valutazioni inferiori a 6/10 in una o più discipline, sono definiti dal collegio dei docenti. Nella fattispecie, la delibera del collegio dei docenti ribadisce quanto già indicato nel PTOF, vale a dire che l'alunno non viene ammesso a sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo qualora il suo quadro complessivo, nonostante l'attivazione di interventi di recupero, sostegno, uso di mezzi compensativi e/o dispensativi, continui a rilevare carenze diffuse e/o mancanza delle competenze minime indispensabili per la prosecuzione del percorso scolastico.

In particolare, la **non ammissione** verrà valutata:

- 1) se l'alunno riporterà n°3 o più insufficienze gravi (voto 4= livelli di apprendimento del tutto mancanti) accompagnate da n°2 insufficienze non gravi (voto 5= parziale acquisizione dei livelli di apprendimento), per il raggiungimento di complessive n.5 discipline non sufficienti;
- 2) se l'alunno riporterà n°6 o più insufficienze nelle diverse discipline oggetto di valutazione curricolare, indipendentemente dalla gravità o meno delle insufficienze riportate.

La non ammissione dovrà altresì scaturire dall'attenta valutazione del vissuto dell'alunno, dei progressi e della situazione familiare. La non ammissione non assumerà una valenza sanzionatoria, punitiva o selettiva, ma dovrà assumere un valore orientativo, a sostegno dei processi formativi dell'alunno, dovrà essere concepita come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali.

Certificazione delle competenze

Il decreto n. 14 del 30 gennaio 2024 prevede l'adozione dei nuovi modelli di certificazione delle competenze per scuole statali e paritarie del primo e secondo ciclo di istruzione e CPIA. La certificazione descrive, ai fini dell'orientamento, il progressivo sviluppo dei livelli delle competenze chiave per l'apprendimento permanente.

La certificazione delle competenze rilasciata **al termine del primo ciclo di istruzione**, redatta in sede di scrutinio finale dal consiglio di classe, è messa a disposizione sia della famiglia degli studenti che superano l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione sia dell'istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo all'interno dell'E-Portfolio orientativo personale delle competenze.

Articolo 4 DM n° 14 30/01/2024

(Modello nazionale di certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione)

1. Tenuto conto dei criteri indicati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 62/2017, è adottato il modello nazionale di certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione, di cui all'allegato B.
2. Il modello di cui al comma 1 è integrato da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI, che descrive i livelli conseguiti nelle prove nazionali di italiano e matematica.
3. Il modello è, altresì, integrato da una ulteriore sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI, che certifica le abilità di comprensione e uso della lingua inglese ad esito della prova scritta nazionale, di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 62/2017.
4. Per gli studenti con disabilità, certificata ai sensi della legge n.104/1992, il modello nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati relativi alle competenze agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato.

<https://www.miur.gov.it/-/decreto-ministeriale-n-14-del-30-gennaio-2024>

3. Svolgimento esame

L'articolo 8 del decreto legislativo n. 62 del 2017 e l'articolo 6 del decreto ministeriale n. 741/2017 definiscono le prove dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. L'esame è costituito da tre prove scritte ed un colloquio.

Le prove scritte relative all'esame di Stato sono:

- a) prova scritta relativa alle competenze di italiano;

- b) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche;
- c) prova scritta, articolata in due sezioni, una per ciascuna delle due lingue straniere studiate.

Le tracce delle prove sono predisposte dalla commissione in sede di riunione preliminare, sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte.

La prova scritta di italiano (DM 741/2017, articolo 7) è finalizzata ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte dei candidati e fa riferimento alle seguenti tipologie:

- 1. testo narrativo o descrittivo
- 2. testo argomentativo
- 3. comprensione e sintesi di un testo.

La prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche (DM 741/2017, articolo 8) è intesa ad accertare la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dai candidati, tenendo a riferimento le aree previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo (numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni).

Le tracce sono riferite ad entrambe le seguenti tipologie:

- 1. problemi articolati su una o più richieste
- 2. quesiti a risposta aperta.

Le tracce possono fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale. In ogni caso, le soluzioni dei problemi e dei quesiti non devono essere dipendenti le une dalle altre, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa.

La prova scritta di lingue straniere (DM 741/2017, articolo 9) è articolata in due sezioni distinte, rispettivamente, per l'inglese e per la seconda lingua comunitaria e accerta le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa (A2 per l'inglese, A1 per la seconda lingua comunitaria).

Le tracce, che possono essere anche tra loro combinate, si riferiscono a:

- 1. questionario di comprensione di un testo
- 2. completamento, riscrittura o trasformazione di un testo

3. elaborazione di un dialogo
4. lettera o e-mail personale
5. sintesi di un testo.

Colloquio

Il colloquio pluridisciplinare, condotto collegialmente, è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze acquisite dagli alunni. Si valuteranno le conoscenze descritte nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni Nazionali esposte con capacità di:

- argomentazione
- risoluzione di problemi
- pensiero critico e riflessivo

Nel corso del colloquio è accertato anche il livello di padronanza delle competenze relative alla lingua inglese e seconda lingua, nonché delle competenze relative all'insegnamento dell'educazione civica.

La prova orale prenderà avvio dalla presentazione di un argomento/nucleo tematico su cui ciascun candidato avrà svolto una personale e autonoma attività di ricerca, che offrirà alla commissione d'Esame l'occasione per valutare non le semplici conoscenze nozionistiche afferenti a ciascuna disciplina quanto la capacità del candidato di impiegarle e convertirle in un più ampio sistema di competenze.

La prova orale avrà una durata di 20/30 minuti di cui 5/10 minuti saranno riservati alla presentazione dell'attività preparata dallo/a studente/studentessa.

Le quattro prove d'esame saranno valutate sulla base di griglie appositamente predisposte in sede di riunione preliminare. La sottocommissione attribuisce a ciascuna prova scritta e al colloquio un voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.

Alla prova di lingua straniera, distinta in sezioni corrispondenti alle due lingue studiate, viene attribuito un unico voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.

Valutazione finale (DM 741/2017, articolo 13)

L'esame è superato con la votazione di almeno sei decimi.

Il voto finale in decimi scaturisce dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove d'esame. La media è arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5. La valutazione finale può essere accompagnata dalla lode, per la cui attribuzione si deve tener conto delle valutazioni conseguite nel triennio e delle prove d'esame, sulla base dei criteri definiti dalla Commissione d'esame ovvero precedentemente definiti dal collegio docenti e ripresi dalla medesima Commissione.

La delibera della commissione, ai fini dell'attribuzione della lode, deve essere all'unanimità.

Criteri per l'attribuzione della lode

I criteri per l'attribuzione della lode sono i seguenti:

- voto di ammissione pari a dieci;
- ciascuna delle quattro prove d'esame pari a dieci;
- giudizio sintetico di comportamento "ottimo" nel II quadrimestre del terzo anno;
- voto di educazione civica pari a dieci nel II quadrimestre del terzo anno.

4. Alunni con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento

Per lo svolgimento dell'esame di Stato la sottocommissione predispone, se necessario, sulla base del piano educativo individualizzato relativo alle attività svolte, prove differenziate idonee a valutare i progressi del candidato con disabilità in rapporto ai livelli di apprendimento iniziale. Le alunne e gli alunni con disabilità certificata sostengono le prove d'esame con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici utilizzati abitualmente nel corso dell'anno scolastico. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame di Stato.

Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA), lo svolgimento dell'esame di Stato è coerente con il piano didattico personalizzato predisposto dal consiglio di classe. Per l'effettuazione delle prove scritte la sottocommissione può riservare ai candidati tempi più lunghi di quelli ordinari. Può, altresì, consentire l'utilizzo di strumenti compensativi e misure dispensative utilizzati abitualmente nel corso dell'anno scolastico. Nella valutazione delle prove scritte, la sottocommissione, adotta criteri valutativi che tengano particolare conto delle competenze acquisite sulla base del piano didattico personalizzato.

La prova orale accerta il conseguimento degli obiettivi prefissati nel PEI e nel PDP e deve essere condotta e valutata secondo le modalità definite nei predetti documenti.

Certificazione competenze alunni con disabilità

L' Articolo 4 DM n° 14 30/01/2024 prevede per le alunne e gli alunni con disabilità certificata che il modello nazionale possa essere accompagnato, laddove necessario,

da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati relativi alle competenze del profilo dello studente agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato (PEI).

Tale disposizione è stata ripresa dal decreto interministeriale n. 182/2020 *“Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell’articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66”*.

Una sezione (numero 10) del nuovo modello nazionale di PEI è dedicata alle eventuali note esplicative utili a rapportare il significato degli enunciati relativi alle competenze di base e ai livelli raggiunti da ciascun alunno con disabilità, agli obiettivi specifici del PEI, anche in funzione orientativa per il proseguimento degli studi nella scuola secondaria di secondo grado.

Le note esplicative, leggiamo nelle Linee guida (adottate sempre con il suddetto DI) concernenti la definizione delle modalità per l’assegnazione delle misure di sostegno e il modello nazionale di PEI, riguardano:

- ✚ *la scelta delle competenze effettivamente certificabili, nel caso di una progettazione didattica in cui gli interventi sul percorso curricolare presuppongano un eventuale esonero da alcune discipline che concorrono allo sviluppo di specifiche competenze;*
- ✚ *la personalizzazione dei descrittori previsti per ciascuna competenza, selezionando e/o modificando quelli che siano stati effettivamente considerati ai fini del raggiungimento della stessa;*
- ✚ *la personalizzazione dei giudizi descrittivi dei livelli, al fine di delineare con chiarezza il livello raggiunto per ciascuna competenza.*

Nel caso in cui il modello di certificazione ufficiale risulti assolutamente incompatibile con il PEI, lo stesso (modello) può essere lasciato in bianco, motivando la scelta nelle annotazioni e definendo i livelli di competenza effettivamente rilevabili.

Relativamente allo svolgimento delle prove Invalsi, evidenziamo che il consiglio di classe, per gli alunni con disabilità certificata, può disporre adeguate misure compensative o dispensative e, nel caso tali misure non fossero sufficienti, può predisporre specifici adattamenti della prova ovvero disporre l’esonero dalla stessa (prova).